



Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA

### MCM Mediazione

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle mediazioni amministrative dalla **MCM Mediazione s.r.l.** ( di seguito "**Organismo**" ) per la conciliazione delle controversie civili e commerciali di qualsiasi natura, relativi a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di parte.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

#### Art. 2 - L'Organismo - Sede del procedimento

1. L'Organismo ha sede a Pescara ed opera in forma stabile anche nelle sedi accreditate e visibili sul sito [www.mcmmediazione.com](http://www.mcmmediazione.com).
2. La sede dello svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, Mediatore e Responsabile dell'Organismo.
3. L'Organismo può operare anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, d.lgs. 28/2010.
4. Il Responsabile dell'Organismo è l'Amministratore Unico della Società o persona da questa delegata.

#### Art. 3 - Funzioni e designazione

1. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.
2. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore nel professionista ritenuto più idoneo per specifica competenza ed indipendenza in relazione al procedimento di cui si tratta escludendo la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all'art. 51 c.p.c. Il Mediatore può in ogni caso essere scelto su comune indicazione delle parti, tra quanti prestano la propria opera presso l'Organismo.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri inderogabili che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, secondo i seguenti criteri:
  - a. Se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore ritenuto più idoneo;

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 -65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
[www.mcmmediazione.com](http://www.mcmmediazione.com)

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



*Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011*

- b. Se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, il Responsabile dell'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti più idonei. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. Il Responsabile dell'Organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 7 giorni antecedenti l'incontro, il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti;
5. I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Europeo di condotta per i mediatori (allegato al presente regolamento) e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di Mediazione e dal DM180/2010 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall'Organismo stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
6. Il Responsabile dell'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'incontro di mediazione con altro della propria lista di pari esperienza.
7. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione l'accettazione dell'incarico.
8. Al momento dell'accettazione deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza ed imparzialità dichiarando di aderire al Codice Europeo di condotta per i mediatori. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
9. Il mediatore non potrà svolgere in seguito del favore delle stesse parti, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un periodo di 2 anni dal termine del procedimento.
10. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
11. Il mediatore deve informare immediatamente l'Organismo e le parti, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò potrebbe non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato.
12. Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento il Responsabile dell'Organismo nominerà un altro mediatore, delegando la Segreteria alla comunicazione alle parti e al precedente mediatore.
13. Il Responsabile dell'Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello già nominato rinunci all'incarico nel corso del procedimento, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.
14. Quando l'istanza di sostituzione riguardi lo stesso Responsabile dell'Organismo che svolga funzioni di mediatore, su di essa decide il Consiglio dei Mediatori composto tra i tre membri più anziani che provvederà anche in ogni altro caso di incompatibilità del Responsabile dell'Organismo.
15. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 - 65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



*Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011*

16. L'organismo assicura gratuitamente, ai propri mediatori iscritti, il tirocinio assistito, come da combinato disposto degli artt. 4 e 8 del d.m. 180/2010 così come modificati dagli artt. 2 comma 1 lett. A) e 4 comma 1 del decreto del 6 luglio 2011, n. 145.

17. Il criterio adottato dall'Organismo, nella nomina dei mediatori "tirocinanti", è quello a rotazione, considerata la data d'iscrizione nel proprio elenco e fermo restando l'applicazione inderogabile del criterio di professionalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente regolamento .

#### **Art. 4 - La Segreteria**

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. Gli operatori- liberi professionisti o dipendenti nominalmente individuati che si dichiarino disponibili a collaborare - devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione e un registro cartaceo e/o informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4. Il fascicolo relativo ad ogni procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura della procedura.

5. La Segreteria:

- Riceve le istanze e verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento.

- Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, di notifica e delle spese di mediazione;

- Annota la domanda nell'apposito registro.

- Attende alle ulteriori incombenze che il presente regolamento le attribuisce.

6. La Segreteria nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione:

- Comunica alla parte istante: il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

- Comunica all'altra parte (o parti) : la domanda di mediazione , il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione; formula l'invito a comunicare almeno cinque giorni prima della propria adesione a partecipare personalmente al procedimento ed a depositare- nel termine di tre giorni prima della data dell'incontro - una memoria scritta contenente documenti producibili e non secretati e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento; informa dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. 28/10 e l'avverte che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice potrà desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, sec. comma, c.p.c.

7. La parte istante può provvedere personalmente a comunicare all'altra parte e/o parti l'avvenuto deposito della domanda di mediazione; ciò non esimerà la Segreteria dall'effettuare le comunicazioni al punto 6.

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 -65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



*Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011*

**8.** Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco ed indicarlo al momento del deposito dell'istanza: il Responsabile dell'Organismo provvederà alla sua nomina conformemente all'indicazione delle parti.

**Art. 5 - La domanda di mediazione.**

**1.** Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo MCM Mediazione s.r.l. in Pescara o presso una delle Sedi di cui all'art. 2 comma 1.

**2.** La domanda, redatta in carta semplice può essere predisposta utilizzando l'apposito modulo od anche in forma libera. La stessa può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

**3.** La domanda deve contenere:

- l'indicazione di MCM Mediazione e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- i dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti in modo da consentire le comunicazioni alla Segreteria;
- i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- l'oggetto della lite e le ragioni della pretesa;
- l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

La domanda può contenere:

- dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- l'indicazione delle altre parti chiamate dall'istante alla mediazione.

**4.** Nei procedimenti attivati in ottemperanza di un ordine o di un invito giudiziale, ai sensi dell'art. 5 comma 3, d.lgs 28/2010 all'istanza deve essere allegato copia del provvedimento del giudice.

**5.** Nei procedimenti attivati in ottemperanza di obblighi derivanti da un atto negoziale o da una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 5 comma 5, d.lgs 28/2010 all'istanza deve essere allegato copia dell'atto negoziale o della clausola di conciliazione.

**6.** Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione ma solo se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte.

**7.** Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti.

**8.** Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'Organismo.

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 -65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011

9. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che l'Organismo è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art.3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

10. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

#### **Art. 6 - Presenza delle parti e loro rappresentanza**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse devono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite dei rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito di poteri per definire la controversia.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

5. Il Mediatore, gli addetti all'Organismo, i consulenti, i mediatori tirocinanti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o di altra autorità sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositate in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

7. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

- a. Tutte le parti consentono a derogarvi;
- b. Sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- c. Esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 - 65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011

- d. Esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
8. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

#### **Art. 8 - Procedimento di mediazione e poteri del mediatore**

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o nelle sedi di cui all'art.2.
2. La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.
3. La data del primo incontro tra le parti ed il mediatore deve essere comunicata entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione.
4. Il mediatore conduce il primo incontro senza formalità di procedura, funzione dello stesso è quella di verificare la presenza di tutte le parti interessate alla controversia, illustrare le caratteristiche del procedimento ed i vantaggi della mediazione.
5. Il primo incontro tra le parti ed il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.
6. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
8. Il Mediatore formula la "proposta di conciliazione" di cui all'art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 se le parti presenti (in posizione contrapposta) ne fanno richiesta, o qualora lo stesso lo ritenga opportuno.
9. La proposta di mediazione può provenire anche da Mediatore diverso da colui che ha condotto il procedimento, nominato dal Responsabile, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrirgli.
10. In caso di mancata adesione di tutte le controparti il mediatore non può formulare la proposta.
11. Quando la conciliazione è condizione di procedibilità, prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
  - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 - 65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



*Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011*

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

**12.** Il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

**13.** La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal conciliatore, invitandole a far pervenire presso la Segreteria per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

#### **Art. 9 - Conclusioni del procedimento di mediazione**

**1.** La Mediazione si considera conclusa quando:

a) le parti hanno conciliato la controversia;

b) non vi è la possibilità di conciliare la lite;

b) decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, salvo diverso accordo delle parti con il Mediatore ed il Responsabile dell'Organismo.

**2.** Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

**3.** Qualora non si pervenga ad un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia.

**4.** In caso di mancata accettazione della proposta del Mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

**5.** Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di MCM Mediazione diverso da quello nominato, su incarico del Responsabile dell'Organismo.

**6.** Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### **Art. 10 - Durata del procedimento**

Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a tre mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

#### **Art. 11 - Responsabilità dell'Organismo**

**1.** Né l'Organismo né il mediatore né i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne nel caso di dolo o colpa grave.

**2.** Qualora sussista la necessità di interrompere i termini di prescrizione e/o decadenza ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.L.vo 28/2010, la parte si assume l'onere di provvedere direttamente alla

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 -65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



*Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011*

comunicazione di cui all'art.3 del presente regolamento a prescindere dalla relativa attività di segreteria.

3. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni intervenute per la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art.3 citato nel termine utile a fini interruttivi.

#### **Art. 12 - Responsabilità delle parti**

E' di competenza esclusiva delle parti verificare;

- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni preclusioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
- b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia
- c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia, contenute nell'istanza di mediazione;
- d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- e. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazione;
- f. la determinazione del valore della controversia;
- g. la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- h. le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115;
- i. la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
- j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo al Mediatore dal deposito della istanza alla conclusione della procedura.

#### **Art. 13 - Sospensione e cancellazione dal Registro**

1. I procedimenti di mediazione in corso al momento in cui l'Organismo eventualmente incorra nella sanzione della cancellazione dal registro ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 180/2010, sono sospesi e possono continuare dinanzi ad altro organismo scelto dalle parti, ove il regolamento di procedura di quest'ultimo lo consenta.

2. Se l'Organismo incorre nella sanzione della sospensione di cui al medesimo articolo 10 del decreto n. 180/2010, si trova pronta soluzione del problema in accordo tra le parti presenti ed il Mediatore incaricato. Ma se la sospensione è irrogata per un termine superiore ai 3 mesi, ovvero quando il tempo residuo previsto ex lege per il singolo procedimento non ne consenta la definizione a giudizio del Mediatore incaricato, si applica il precedente comma 1.

3. L'Organismo accoglie e continua i procedimenti di mediazione sospesi presso altri organismi eventualmente incorsi nelle predette sanzioni, a condizione che il tempo residuo del termine ex lege ne consenta la definizione, previo rinnovo di ogni atto di procedura.

4. Il Responsabile dell'Organismo avvisa prontamente le parti di ogni grave sanzione nella quale eventualmente incorre l'Organismo medesimo. L'avviso è sempre dovuto nel caso in cui la sanzione corrisponda alla cancellazione dal registro degli enti abilitati ovvero ad una sospensione superiore a

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 - 65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH) - Ortona (CH)  
Pineto (TE) - Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



*Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011*

giorni 10 ed è comunicato con modalità che ne assicurano la ricezione. In ogni caso, alcun atto dei procedimenti può compiersi nel periodo di sospensione.

#### **Art. 14 - Indennità**

1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad MCM Mediazione, inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
2. L'aumento dell'indennità in caso di verbalizzazione della proposta del mediatore è dovuto solo qualora il contenuto della proposta sia accettato da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.
3. Con il consenso delle parti e di MCM Mediazione, l'indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare durata e complessità.
4. Sono in ogni caso dovute le spese amministrative di segreteria e di notifica, come indicate nell'Allegato I.

#### **Art. 15 - Indennità per i non abbienti**

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione è autenticata dai modi di legge, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Nel caso in cui una sola delle parti abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato, il mediatore riceverà regolarmente l'indennità relativa alle parti che non risultino ammesse al beneficio.

#### **Art. 16 - Registro ammissione gratuito patrocinio**

1. L'Organismo tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti in cui una o più parti sono state esonerate dal pagamento dell'indennità di mediazione ai sensi dell'art.17 comma5 del D.L.vo 28/2010.
2. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

#### **Art. 17 - Interpretazione e applicazione delle norme**

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate ed applicate da MCM Mediazione.

#### **Art. 18 - Legge applicabile**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano alla procedura gestita dall'Organismo la disposizione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180. Sono allegati al presente Regolamento.

---

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 -65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011

## Allegato 1 – Costi del procedimento

I costi del procedimento di mediazione si suddividono in **spese amministrative di segreteria e notifica (A)** ed in **spese di mediazione (B)**.

### PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE:

L'attestazione dell'eventuale **mancata adesione alla mediazione** ad opera della controparte **viene rilasciata gratuitamente dalla segreteria**, ferme restando le spese amministrative di segreteria e di notifica.

Qualora **all'esito del primo incontro**, le parti presenti ritengano di **non proseguire nel tentativo**, il verbale negativo di mancato accordo sarà redatto gratuitamente, ferme restando le spese amministrative di segreteria e di notifica.

Qualora **all'esito del primo incontro**, le parti **raggiungano un accordo** ovvero decidano di **proseguire il procedimento di mediazione**, le stesse sono tenute al pagamento delle spese di mediazione, prima del rilascio della copia del verbale e dell'eventuale accordo e, in ogni caso, entro la data fissata per l'incontro successivo.

### A) Spese amministrative di segreteria e notifica:

Le **Spese amministrative di segreteria (a forfait)** sono:

- **Euro 48,80** (40 + Iva) per le liti di valore fino ad € 250.000;
- **Euro 97,60** (80 + Iva) per le liti di valore superiore ad € 250.000;

Tali spese sono dovute sia per le parti attivanti che per le parti aderenti al primo incontro di mediazione. L'istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento dei costi sopraindicati. In caso di mancato pagamento da parte della Parte Convocata, l'adesione si considera non perfezionata e pertanto l'Organismo provvederà, alla data prevista, all'emissione del verbale di mancata partecipazione.

Le **spese di notifica** sono:

- **Euro 7,50** per il servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno, per ogni parte convocata.

Tali spese sono dovute dalla parte istante, ovvero dalla parte convenuta che intenda chiamare terzi in mediazione. Ove le medesime parti intendano provvedere autonomamente alle attività di notifica dovranno farne espressa richiesta all'Organismo al momento della presentazione della domanda di mediazione e/o del relativo atto di adesione.

Le spese amministrative di segreteria (a forfait) coprono esborsi diversi ed ulteriori rispetto alle spese di avvio della procedura e sono finalizzate a coprire i costi di gestione amministrativa delle mediazioni quali:

1. I costi per la prenotazione e disponibilità di più sale di mediazione per singola procedura;
2. I costi per il rilascio e la spedizione dei verbali;
3. I costi per la gestione di eventuali rinvii richiesti dalle parti;
4. I costi per l'eventuale svolgimento del primo incontro on-line;

Le parti che preferiscano pagare le spese amministrative di segreteria in modo **non forfettario**, secondo quanto sotto riportato, devono farne espressa richiesta al momento della presentazione della domanda o dell'adesione al primo incontro.

### Spese amministrative di segreteria (NON a forfait):

1. I costi per la prenotazione e disponibilità di più sale di mediazione per singola procedura: €40;
2. I costi per il rilascio e la eventuale spedizione dei verbali €40;
3. I costi per la gestione di eventuali rinvii richiesti dalle parti €20;
4. I costi per l'eventuale svolgimento del primo incontro on-line €20;

---

MCM Mediazione s.r.l.  
Piazza Unione 4 -65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

Iscritta al Registro Organismi  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

Sedi Secondarie  
Lanciano (CH)- Ortona (CH)  
Pineto (TE)- Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)



Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 323 con PDG del 14.05.2011

In ogni caso, la rinuncia espressa dalla Parte Istante alla procedura di mediazione non dà luogo al rimborso delle spese di segreteria e di notifica. Nessun esborso di altro tipo è dovuto se le Parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro.

### B) Spese di Mediazione

Qualora le Parti ed il Mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:

| <b>PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE</b><br>Condizione di procedibilità, su invito del giudice, volontaria e contrattuale |   |  |
|--|---|--|
| <b>Valore della lite</b><br>Determinato in base al c.p.c.  | <b>Prosecuzione della mediazione</b><br>(per parte) | <b>Aumento in caso di accordo</b><br>(per parte) |
| Oltre € 5.000.001  | € 4.600   | € 1150   |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000   | € 2.600   | € 650  |
| Da € 500.001 a € 2.500.000   | € 1.900   | € 475  |
| Da € 250.001 a € 500.000   | € 1.000   | € 250  |
| Da € 50.001 a € 250.000  | € 667   | € 167  |
| Da € 25.001 a € 50.000   | € 400   | € 100  |
| Da € 10.001 a € 25.000   | € 240   | € 80   |
| Da € 5.001 a € 10.000  | € 160   | € 40   |
| Da € 1.001 a € 5.000   | € 87  | € 22   |
| Fino a € 1000  | € 43  | € 10   |
| Indeterminabile sup. €50.000   | € 667   | € 167  |
| Indeterminabile inf. €50.000   | € 400   | € 100  |

Tutti gli importi si intendono per Parte ed al netto di IVA.

### Eventuali aumenti delle indennità

In base alla legge applicabile, l'indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento è aumentata:

- del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura. Si considerano tali le Mediazioni con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di tre incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 50 pagine, coinvolgimento di più di cinque parti, uso anche parziale di una lingua straniera;
- del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore.

### Credito di imposta e agevolazioni fiscali

In base al D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

**MCM Mediazione s.r.l.**  
Piazza Unione 4 - 65127 Pescara  
Tel: 085.694695  
Fax : 085.4513997  
segreteria@mcmmediazione.com

**Iscritta al Registro Organismi**  
di Mediazione al n. 323  
PDG del 14.05.2011  
Iscr. REA n: 142084  
www.mcmmediazione.com

**Sedi Secondarie**  
Lanciano (CH) - Ortona (CH)  
Pineto (TE) - Chieti (CH)  
Avezzano(AQ)  
Termoli (CB) - Cerignola (FG)

